

REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO

INDICE GENERALE

Articolo 1 FINALITA' E OBIETTIVI	3
Articolo 2 AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE.....	3
<u>Articolo 3 AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE</u>	<u>4</u>
<u>Articolo 4 DIVIETO DI FUMO</u>	<u>4</u>
<u>Articolo 5 CARTELLONISTICA DI AVVISO</u>	<u>5</u>
<u>Articolo 6 SOGGETTI RESPONSABILI DELL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL</u>	
<u>DIVIETO DI FUMO</u>	<u>6</u>
<u>Articolo 7 I PREPOSTI A VIGILARE SULL'OSSERVANZA DEL DIVIETO DI FUMO</u>	<u>6</u>
<u>Articolo 8 PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO E LA CONTESTAZIONE DELLE</u>	
<u>INFRAZIONI.....</u>	<u>7</u>
<u>Articolo 9 SANZIONI AMMINISTRATIVE</u>	<u>8</u>
<u>Articolo 10 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE.....</u>	<u>9</u>
<u>Art 11 ENTRATA IN VIGORE</u>	<u>10</u>
<u>Articolo 12 AZIONI DIVULGATIVE E FORMATIVE</u>	<u>10</u>
<u>Art 13 DISPOSIZIONI FINALI.....</u>	<u>10</u>
<u>Art.14 PRIVACY</u>	<u>10</u>

ALLEGATI

1. All. 1 Cartello divieto fumo presidio ospedaliero-esterni
2. All.2 Cartello divieto fumo presidi territoriali e altre strutture-esterni

3. **All 3 Cartello divieto di fumo_ spazi interni**
4. **ALL 4 Atto di nomina preposti_**
5. **ALL 5 Verbale di accertamento e contestazione infrazione al divieto fumo**
6. **ALL. 6 Opuscolo divulgativo**

REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO

Articolo 1 FINALITA' E OBIETTIVI

Il presente Regolamento disciplina le modalità di attuazione nella Asl Sulcis Iglesiente della normativa nazionale e regionale in materia di fumo con la finalità di garantire il diritto alla salute e la protezione contro i rischi correlati al fumo dei cittadini che accedono alle strutture sanitarie, nonché degli operatori che svolgono la loro attività in Azienda.

Gli obiettivi specifici del presente Regolamento sono:

- a) evitare l'esposizione al fumo passivo e alle emissioni della "sigaretta elettronica" e dei dispositivi Heat not burn delle persone presenti in Azienda a qualsiasi titolo (pazienti, visitatori, operatori, etc.);
- b) garantire la sicurezza dagli inneschi d'incendio causati da sigarette e simili;
- c) mantenere la salubrità dell'aria in tutti i locali dell'Azienda;
- d) mantenere libere dal fumo le aree all'aperto immediatamente limitrofe agli accessi, nonché le pertinenze esterne specificamente individuate dalla L 3/2003, articolo 51, comma 1-bis (strutture universitarie ospedaliere, presidi ospedalieri, IRCSS pediatrici, pertinenze esterne dei reparti di ginecologia e ostetricia, neonatologie e pediatria delle strutture universitarie ospedaliere e dei presidi ospedalieri e degli IRCSS);
- e) mantenere il decoro e l'igiene ambientali in tutti i locali e nelle aree all'aperto sopra citate;
- f) ridurre il numero di fumatori attivi;
- g) coinvolgere tutti gli operatori aziendali nella realizzazione degli obiettivi della normativa antifumo.

Articolo 2 AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento si applica in tutte le strutture, a qualunque titolo utilizzate dalla ASL per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sia nei locali interni che nelle aree aperte pertinenti.

Ai fini del presente Regolamento con il termine "pertinenze esterne ..." si intende:

- per i Presidi Ospedalieri: tutto lo spazio esterno (art 24/co 1 D. Lgs. 12 gennaio 2016 n. 6) (All. 1) entro la recinzione;
- per i presidi territoriali e tutte le altre strutture: lo spazio fino a 6 metri dal perimetro esterno dell'edificio, in particolare in corrispondenza di tutte le aperture: porte, finestre (apribili), terrazzini, quale distanza minima di sicurezza per evitare l'esposizione al fumo passivo. (All.2)

Deroga al divieto di fumo nelle pertinenze come sopra definite vige per il cortile interno del Reparto di Psichiatria e unicamente per i pazienti in considerazione della loro peculiare patologia, valutata dal personale medico, che può richiedere la necessità, ricorrente ed impellente di fumare, e costituire sovente pratica terapeutica.

L'ambito di applicazione comprende anche gli automezzi aziendali o comunque utilizzati per conto dell'Azienda (ambulanze, macchine di servizio ecc).

È assolutamente vietato fumare in aree con pericolo di incendio (ad esempio depositi bombole, centrali gas medicali, depositi sostanze infiammabili, centraline elettriche, deposito rifiuti).

Articolo 3 AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

Sono obbligati all'osservanza del presente regolamento:

- tutto il personale dipendente;
- le persone ricoverate;
- gli utenti;
- i visitatori;
- ogni altra persona che acceda a qualsiasi titolo nelle strutture della Asl Sulcis Iglesiente.

Tutti i dipendenti sono chiamati ad assumere un comportamento di esempio, ad invitare gli eventuali trasgressori al rispetto del divieto di fumo, e a segnalare, anche in forma anonima secondo il Regolamento Aziendale del Whistleblowing, <https://aslsulcis.whistleblowing.it/#/> eventuali trasgressori ai responsabili preposti al controllo o al RPCT.

Articolo 4 DIVIETO DI FUMO

Il divieto di fumo comprende anche le sigarette elettroniche, i dispositivi Heat not burn o qualsiasi ulteriore dispositivo analogo disponibile sul mercato.

Il divieto di fumo è esteso a tutto l'arco della giornata, 24 ore su 24.

E' fatto assoluto divieto ai sensi dell'art. 40 della Legge 221/2015 ("Disposizioni in materia ambientale") abbandonare i rifiuti dei prodotti da fumo al suolo negli spazi nei quali è consentito fumare, negli scarichi e nelle acque.

I trasgressori, oltre ad essere passibili di sanzione amministrativa (art. 255 D. Lgs. n. 152/2006 "Testo Unico Ambientale") anche aumentata sino al doppio come nel prosieguo specificato, potranno essere chiamati anche a rispondere di eventuali danni recati all'Amministrazione.

Articolo 5 CARTELLONISTICA DI AVVISO

In tutti i locali interni dell'Azienda nei quali si applica il divieto di cui all'articolo precedente, devono essere affissi appositi cartelli che riportano il seguente contenuto (Vedi Allegato 3):

- la scritta VIETATO FUMARE;
- il pittogramma previsto per il divieto di fumare;
- i riferimenti normativi;
- le sanzioni applicabili;
- l'indicazione dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto ed accertare le infrazioni.

I cartelli devono essere affissi in posti ben visibili e principalmente:

- in prossimità degli accessi esterni alle strutture;
- sui pianerottoli delle scale e agli ingressi degli ascensori;
- agli accessi nei vari Servizi/ Unità Operative;
- nei punti ove l'accesso di utenti è particolarmente elevato, come ad esempio: CUP, Accettazione, Poliambulatori ecc.

E' comunque competenza esclusiva del Responsabile Tecnico Antincendio Aziendale (RTA) e sua diretta responsabilità individuare le aree specifiche a maggior rischio di esplosione o incendio (es. vicinanza a depositi di ossigeno terapeutico, archivi cartacei, centrali termiche) dove il divieto deve essere tassativo anche per ragioni di sicurezza strutturale e a provvedere alla materiale affissione dei cartelli.

Per quanto riguarda il divieto di fumare nelle aree all'aperto, sono apposte adeguate segnalazioni in corrispondenza degli accessi pedonali ai presidi.

Agli ingressi pedonali e carrabili sono posizionati appositi contenitori per lo smaltimento, ed adeguata cartellonistica che segnali il divieto di fumo in vigore nell'area dell'ospedale, con l'invito spegnere la sigaretta prima di entrare all'interno della struttura ospedaliera.

Nelle zone esterne riservate ai fumatori devono essere collocati appositi contenitori per lo smaltimento dei mozziconi.

I posacenere posizionati in zone in cui vige il divieto di fumo devono essere rimossi.

Articolo 6 SOGGETTI RESPONSABILI DELL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMO

I dirigenti responsabili di U.O./Struttura Semplice / complessa dipartimentale sono individuati quali soggetti "Responsabili" della vigilanza sull'osservanza di quanto previsto dal presente regolamento, per i locali e spazi (ossia eventuali corridoi adiacenti, scale, terrazzi, pianerottoli, ascensori, scale di sicurezza, ecc.) assegnati in via esclusiva alle strutture da loro dirette

In particolare i dirigenti responsabili di U.O./Struttura Semplice / complessa dipartimentale nelle strutture da loro dirette devono:

- a. nominare e incaricare, con atto formale di cui fac-simile all'Allegato 4, tra i propri collaboratori i soggetti "Preposti" cui spetta l'obbligo di accertare e contestare le infrazioni relativamente alle aree assegnate nelle rispettive strutture, nonché segnalare al Dirigente responsabile particolari situazioni di inosservanza del divieto di fumo;
- b. comunicare tempestivamente per iscritto i nominativi dei Preposti e ogni successiva variazione al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione il quale provvederà a formare e aggiornare un apposito Registro e a proporre un atto di ricognizione periodico annuale al fine di aggiornare l'elenco dei Preposti;
- c. vigilare affinché il personale incaricato di far osservare il divieto, ottemperi alle disposizioni di legge e del presente Regolamento;
- d. dare disposizioni riguardo l'affissione dei cartelli e l'aggiornamento dei nominativi ivi indicati;
- e. verificare che nei cartelli di divieto di fumo della propria Struttura e delle pertinenze comuni limitrofe, venga indicato in modo leggibile il nominativo del Preposto e disporre l'aggiornamento del cartello, qualora il dipendente incaricato venga sostituito.

Per le aree o locali comuni, confinanti o condivisi tra due o più Strutture, l'onere della sorveglianza sarà da intendersi condiviso fra i diversi dirigenti responsabili delle Strutture.

Nel caso in cui i dirigenti responsabili non abbiano provveduto alle nomine degli incaricati quali Preposti, sono tenuti, personalmente, ad assicurare la vigilanza, gli accertamenti e le contestazioni e il loro nome sarà riportato sui cartelli della zona di competenza.

Articolo 7 I PREPOSTI A VIGILARE SULL'OSSERVANZA DEL DIVIETO DI FUMO-

I Preposti, nominati a norma di quanto indicato nell'art. 6 di cui sopra, svolgono le seguenti funzioni:

- a. vigilano sull'osservanza del divieto di fumo, nei luoghi di rispettiva competenza;
- b. partecipano ai momenti di formazione, informazione, ed addestramento sulla materia in oggetto, organizzate dall'Azienda;
- c. verificano la presenza e l'integrità della cartellonistica e segnalano eventuali anomalie della stessa, richiedendo la sostituzione all'ufficio competente;
- d. accertano le infrazioni, contestando immediatamente, laddove possibile, la violazione al trasgressore, con la redazione del verbale in triplice copia di cui al modello allegato (ALL. 5), trasmettono il verbale ai soggetti aziendali competenti.

I Preposti, in qualità di Pubblici Ufficiali, sono legittimati, nell'esercizio della loro funzione di vigilanza e a redigere apposito verbale di accertamento e contestazione, previa loro identificazione quali incaricati a svolgere tale ruolo mostrando l'atto di nomina insieme ad un documento di identità in corso di validità.

Hanno altresì il diritto di accesso, nel rispetto della normativa Privacy, anche ai locali chiusi al fine di adempiere ai doveri d'ufficio in merito al controllo sul rispetto del divieto di fumo.

La tutela dei preposti alla vigilanza sull'osservanza della normativa sul divieto di fumo, in caso di aggressioni verbali o fisiche, è quella prevista per il pubblico ufficiale e comporta quindi specifici reati previsti dal C.P. (art. 341 bis "oltraggio a pubblico ufficiale" e art. 336 "violenza o minaccia a un pubblico ufficiale").

Articolo 8 PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO E LA CONTESTAZIONE DELLE INFRAZIONI

Nei casi di violazione del divieto di fumo, i Preposti, o in mancanza di questi, i Direttori di struttura, procedono all'accertamento della violazione e alla redazione del verbale di accertamento e contestazione, utilizzando il modulo a questo regolamento (ALL. 5).

Il verbale di accertamento e contestazione contiene obbligatoriamente:

1. la data, l'ora, il luogo dell'accertamento;
2. le generalità, del trasgressore desunte per conoscenza personale o tramite documento di identità. Se il trasgressore è dipendente dell'Azienda dovrà essere indicata anche la qualifica e la Struttura di appartenenza;
3. nominativo e firma del soggetto Preposto che contesta l'infrazione;
4. l'indicazione delle norme che si ritengono violate;
5. l'ammontare della sanzione applicata;
6. le eventuali dichiarazioni rese dal trasgressore;
7. l'avvenuta contestazione della violazione, o i motivi della mancata contestazione, e la sottoscrizione da parte di entrambe le figure.
8. le modalità di pagamento della sanzione anche in misura ridotta;
9. l'indicazione della autorità a cui far pervenire scritti difensivi.

I Preposti devono procedere all'accertamento della infrazione e conseguente verbalizzazione anche su segnalazione effettuata da altri operatori della Asl Sulcis Iglesiente o dai cittadini.

Nel caso in cui il trasgressore si rifiuti di fornire i propri dati e fosse impossibile identificarlo in altro modo, come ad esempio tramite cartellino identificativo, i soggetti accertatori sono tenuti a chiamare le Forze dell'ordine o gli ufficiali di Polizia locale preposti e competenti al fine di assolvere tali accertamenti.

Nel caso in cui il trasgressore si rifiuti di firmare il verbale di contestazione dell'illecito, l'accertatore deve apporre in calce al verbale la dicitura "SI RIFIUTA DI FIRMARE IL VERBALE".

Il verbale dovrà essere compilato in 3 copie, il verbalizzante dovrà:

1. la prima deve essere consegnata al trasgressore quale contestazione immediata. Se il trasgressore rifiuta la consegna del verbale sullo stesso dovrà essere riportata la dicitura “SI RIFIUTA DI RITIRARE IL VERBALE”;
2. la seconda deve essere consegnata alla S.C Affari Generali e Legali delle ASL del Sulcis Iglesiente che:
 - procede alla notificazione del verbale al trasgressore entro 90 giorni dalla infrazione, nel caso in cui non si sia potuto procedere alla contestazione immediata della infrazione;
 - è deputato a valutare i fatti nell’eventualità di scritti difensivi del trasgressore;
 - trasmette la copia alla SC Risorse Umane nel caso il trasgressore sia un dipendente.
3. la terza copia deve essere conservata a cura del preposto accertatore presso la Struttura dove è stata accertata la violazione.

Il personale non può ricevere direttamente il pagamento dal trasgressore.

Articolo 9 SANZIONI AMMINISTRATIVE

I trasgressori al divieto di fumo, sono soggetti alle specifiche sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa e in particolare per effetto dell’art. 51, comma 5, della Legge 3/2003 ss.mm.ii. e dell’art. 1, comma 189, della Legge 311/2004 ss.mm.ii.:

- a) i trasgressori al divieto di fumo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 27,50 (ventisette/50) a euro 275,00 (duecentosettantacinque);
- b) la sanzione di cui al punto precedente viene raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni;
- c) i soggetti responsabili dell’applicazione della normativa su divieto di fumo ai sensi dell’art. 6 e 7 del presente Regolamento che non ottemperino alle disposizioni di legge e del presente regolamento sono soggetti al pagamento di una somma da euro 220,00 (duecento venti) a euro 2.200,00 (duemiladuecento).

Ai sensi dell’art. 16 della L. 689/81 ss.mm.ii., il trasgressore è ammesso al pagamento – a titolo di oblazione - della sanzione in misura ridotta (oltre alle eventuali spese del procedimento come le spese postali di notifica), pari alla terza parte del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo della predetta sanzione, se il versamento viene effettuato entro il termine di **60 giorni** dalla contestazione immediata, o se questa non vi è stata, dalla data di notificazione degli estremi della violazione.

Per quanto sopra, qualora sia più favorevole il pagamento del doppio del minimo previsto dalla sanzione edittale, le violazioni indicate nel primo comma del presente articolo, comporteranno il pagamento dei seguenti importi:

- lettera a): euro 55,00 (cinquantacinque);
- lettera b): euro 110,00 (centodieci);
- lettera c): euro 440,00 (quattrocentoquaranta).

Le sanzioni sono invece aumentate se il pagamento non è effettuato entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione del verbale.

Il pagamento della sanzione può essere effettuato a mezzo bonifico bancario sul c/c IBAN IT90B0101543850000070783298 intestato ad Azienda Sanitaria Locale n. 7 Sulcis Iglesiente con la causale “Asl Sulcis Iglesiente Sanzioni fumo - verbale del _____” riportando giorno, mese e anno della data del verbale.

Il trasgressore dovrà trasmettere tempestivamente la ricevuta di pagamento tramite:

- indirizzo pec: protocollo@pec.aslsulcis.it ;
- a mani presso l'Ufficio Protocollo.

La misura della sanzione amministrativa potrà subire modifiche in conseguenza di futuri provvedimenti legislativi.

Tutte le infrazioni commesse dal personale dipendente e convenzionato, devono essere comunicate all'Ufficio del Personale competente, che una volta accertata l'afferenza del trasgressore, provvederà a segnalare l'illecito al dirigente di struttura o servizio, presso il quale lo stesso opera per il provvedimento disciplinare.

Articolo 10 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazioni alla normativa sul divieto di fumo andranno alla ASL Sulcis Iglesiente e verranno utilizzati dalla stessa per sostenere attività di promozione ed educazione sanitaria intese a realizzare le finalità sulla campagna per l'eliminazione del consumo di tabacco da ogni struttura ospedaliera.

Articolo 11 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento ha effetto dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle disposizioni di legge vigenti.

Articolo 12 AZIONI DIVULGATIVE E FORMATIVE

Il Servizio di Prevenzione e Protezione, con la collaborazione del Medico Competente organizzano iniziative formative/informative rivolte al personale incaricato all'attuazione della normativa antifumo e iniziative volte a sensibilizzare tutto il personale dipendente sui pericoli connessi al fumo, sulle opportunità collegate alla promozione della salute previste nel Piano regionale della prevenzione e collaborano nella divulgazione delle disposizioni del presente Regolamento.

Oltre alla cartellonistica, al presente regolamento è allegato (ALL.6) un opuscolo divulgativo, elaborato al fine di diffondere, tra il personale dipendente, tra l'utenza e tutti coloro che frequentano gli ambienti ospedalieri ed i mezzi di trasporto, una corretta informazione per quanto riguarda il divieto di fumo, alle sanzioni amministrative e anche all'opportunità di usufruire dei programmi per smettere di fumare offerti dalla ASL del Sulcis Iglesiente.

L'opuscolo sarà affisso e distribuito presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico e nei punti di informazione ed accoglienza, nelle aree di attesa dell'utenza, e, dove è possibile, nelle aree esterne agli edifici, sarà inoltre inviato a tutto il personale dipendente della ASL Sulcis Iglesiente.

Articolo 13 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento, si rinvia alle norme vigenti disciplinanti la materia oggetto del regolamento stesso.

Per quanto riguarda le indicazioni interpretative e attuative dei divieti di fumo e sulla tutela della salute dei non fumatori si fa riferimento alla Circolare del Ministero della Salute 17/12/2004 recante le indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n 3, sulla tutela della salute dei non fumatori.

Articolo.14 PRIVACY

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) n. 2016/679 (GDPR), il trattamento dei dati personali raccolti è finalizzato allo svolgimento della procedura di contestazione, accertamento e sanzione della violazione al divieto di fumo ed il medesimo avverrà nel rispetto dei principi riportati nella suddetta normativa.

RIFERIMENTI NORMATIVI

1. **Legge 11 novembre 1975, n. 584** "Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico"
2. **Legge 24 novembre 1981, n. 689** "Modifiche al sistema penale"
3. **Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 1995** "Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici"
4. **Legge 16 gennaio 2003, n. 3** "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione"
5. **Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2003** "Attuazione dell'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 7 della legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di tutela della salute dei non fumatori"
6. **Accordo 16 dicembre 2004** tra il Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell'articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3
7. **Circolare Ministro della salute 17 dicembre 2004** "Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori"
8. **Decreto Legislativo 12 gennaio 2016, n. 6** "Recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE";
9. **D.lgs. 9 Aprile 2008 n. 81** "Testo Unico Sicurezza sul Lavoro"